

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2048 DEL 08/11/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PRESTAZIONI DI TELECONSULTO NEUROCHIRURGICO EROGATE  
DALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.  
BIENNIO 2024 - 2025.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 2094/24

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Dirigente f.to Michela Piccinini.*

---

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015 "Approvazione delle disposizioni operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere", la Regione Veneto ha emanato disposizioni operative per le attività di teleconsulto neurochirurgico nelle strutture ospedaliere, definendo la tariffa omnicomprensiva di 100 € a prestazione, a copertura dei costi sostenuti, che è oggetto di compensazione tra l'Azienda richiedente e l'Azienda erogatrice;
- nel corso del 2016 è stato approvato un accordo di Area Vasta per consulenza medica di Neurochirurgia tra le ex Aziende UU.LL.SS.SS. della Provincia di Vicenza, nell'ambito del "Progetto S.Te.P. – Sistema di Teleconsulto Polispecialistico", con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione dell'assistenza neurochirurgica, ridurre i tempi e contenere i costi a livello provinciale, limitando la necessità di trasferimento dei pazienti per interventi specialistici; tale accordo è stato rinnovato fino al 31/12/2017;
- successivamente l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha rinnovato con l'Azienda ULSS 8 Berica l'accordo per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico:
  - per il biennio 2018 – 2019, con deliberazione n. 1104 del 01/08/2019;
  - per il biennio 2020 – 2021, con deliberazione n. 813 del 24/06/2020;
  - per il biennio 2022 – 2023, con deliberazione n. 997 del 27/05/2022;

Considerato che:

- l'AULSS 7 Pedemontana, al fine di garantire la continuità delle prestazioni diagnostico-strumentali e per completare i percorsi di cura attivati per i propri assistiti, si avvale da sempre delle professionalità presenti presso l'Ospedale hub di Vicenza per l'erogazione di prestazioni in discipline ad elevata specializzazione, non disponibili presso le proprie strutture, tra cui la Neurochirurgia;
- con nota prot. 99438 del 07/11/2024 l'Azienda ULSS 8 Berica ha espresso disponibilità al rinnovo dell'accordo per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico garantita dagli specialisti dell'UOC Neurochirurgia dell'ULSS 8 Berica, su richieste provenienti dall'ULSS 7 Pedemontana secondo quanto previsto dalla succitata DGRV n. 1319 del 09/10/2015, trasmettendo contestualmente la bozza della convenzione per la disciplina dei rapporti con questa Azienda Sanitaria per il biennio 2024 – 2025.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- rinnovare la convenzione per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico per il biennio 2024 – 2025, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato;
- prevedere un impegno di spesa per ciascun anno pari a € 171.000,00 (esente IVA).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio

Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

## DELIBERA

1. di rinnovare la convenzione per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico con l'Azienda ULSS 8 Berica per il biennio 2024 – 2025, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 342.000,00, dettagliata come segue:
  - a. € 171.000,00 (esente IVA), al conto BA1500R00 “Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria”, programma di spesa n. 163, BEP 2024;
  - b. € 171.000,00 (esente IVA), al conto BA1500R00 “Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria”, programma di spesa n. 163, BEP 2025;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33.
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TELECONSULTO                                                     |  |
|  | POLISPECIALISTICO NEUROCHIRURGICO                                                             |  |
|  | TRA                                                                                           |  |
|  | <b>l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con      |  |
|  | sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.        |  |
|  | 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato;                |  |
|  | E                                                                                             |  |
|  | <b>l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"</b> , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,       |  |
|  | con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice         |  |
|  | fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo           |  |
|  | Bramezza;                                                                                     |  |
|  | PREMESSO CHE                                                                                  |  |
|  | - con D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015 <i>"Approvazione delle disposizioni</i>                |  |
|  | <i>operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni</i> |  |
|  | <i>neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle</i>          |  |
|  | <i>strutture ospedaliere"</i> , la Regione Veneto ha dettato disposizioni operative, tra      |  |
|  | l'altro, per le attività di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle            |  |
|  | strutture ospedaliere, con individuazione delle tariffe omnicomprehensive, a ristoro dei      |  |
|  | costi sostenuti e che sono oggetto di compensazione tra l'Azienda richiedente e               |  |
|  | l'Azienda che effettua l'attività;                                                            |  |
|  | - l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la                   |  |
|  | volontà di rinnovare, anche per il biennio 2024-2025, la convenzione per lo                   |  |
|  | svolgimento delle attività di teleconsulto neurochirurgico;                                   |  |
|  | - sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del               |  |
|  | Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia e del Direttore Medico Ospedaliero                       |  |
|  |                                                                                               |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | dell'U.L.SS. n. 8                                                                      |  |
|  | <b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>                                                             |  |
|  | <b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>                                          |  |
|  | <b>Articolo 1 - Oggetto</b>                                                            |  |
|  | Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.   |  |
|  | L'U.L.SS. n. 8 garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza neurochirurgica nei  |  |
|  | tempi e nei modi specificati dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319.                |  |
|  | <b>Articolo 2 – Modalità di esecuzione</b>                                             |  |
|  | L'attività di consulenza viene garantita dagli Specialisti dell'U.O.C. di              |  |
|  | Neurochirurgia dell'U.L.SS. n. 8, sulle richieste provenienti dall'U.L.SS. n. 7        |  |
|  | secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319. Per ogni            |  |
|  | ulteriore dettaglio sull'esecuzione delle prestazioni si rinvia all'Allegato B della   |  |
|  | D.G.R.V. n. 1319.                                                                      |  |
|  | <b>Articolo 3 – Aspetti economici</b>                                                  |  |
|  | Per ciascuna consulenza l'U.L.SS. n. 7 riconoscerà all'U.L.SS. n. 8 la tariffa         |  |
|  | omnicomprensiva di € 100,00 come da D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015.                  |  |
|  | <b>Articolo 4 – Fatturazione</b>                                                       |  |
|  | L'U.L.SS. n. 8 sulla base dei dati ricevuti dall'U.O.C. di Neurochirurgia emetterà     |  |
|  | fatture all'U.L.SS. n. 7 con cadenza semestrale previo invio dell'ordinativo           |  |
|  | elettronico NSO da parte dell'U.L.SS. n. 7.                                            |  |
|  | <b>Articolo 5 – Modalità di pagamento</b>                                              |  |
|  | L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione delle fatture      |  |
|  | che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria      |  |
|  | (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.                      |  |
|  | <b>Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b> |  |
|  |                                                                                        |  |

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                 |  |
|  | <b>trattamento dati.</b>                                                                        |  |
|  | Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei               |  |
|  | dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e                   |  |
|  | del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con             |  |
|  | riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla           |  |
|  | diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25           |  |
|  | maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in |  |
|  | argomento è l’U.L.SS. n. 7.                                                                     |  |
|  | Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b>       |  |
|  | <b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle    |  |
|  | attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari        |  |
|  | allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini             |  |
|  | istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.               |  |
|  | Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione             |  |
|  | ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in              |  |
|  | modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di             |  |
|  | legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo         |  |
|  | esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.           |  |
|  | Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali               |  |
|  | vigenti in materia di protezione dei dati personali.                                            |  |
|  | <b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi</b>                                                        |  |
|  | L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o ad adottare                 |  |
|  | analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che copra l’attività          |  |
|  | di consulenza oggetto della presente convenzione.                                               |  |
|  | L’U.L.SS. n. 8 resterà estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed i             |  |
|  |                                                                                                 |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | pazienti e, in ogni caso, resta esclusa ai sensi dell’art. 1294 c.c. ogni solidarietà    |  |
|  | passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi                          |  |
|  | <b>Articolo 8 – Durata</b>                                                               |  |
|  | La presente convezione ha validità biennale dall’ <b>1/01/2024 al 31/12/2025</b> e potrà |  |
|  | essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con      |  |
|  | l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.                                                      |  |
|  | <b>Articolo 9 – Inadempimento e recesso</b>                                              |  |
|  | La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto  |  |
|  | della presente convenzione nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti”    |  |
|  | per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverla              |  |
|  | automaticamente e di diritto.                                                            |  |
|  | La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella            |  |
|  | vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente       |  |
|  | convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a         |  |
|  | risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’U.L.SS. n. 8 a    |  |
|  | richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente  |  |
|  | e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.               |  |
|  | Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo     |  |
|  | esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche        |  |
|  | alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con la      |  |
|  | presente convenzione non fossero esperibili, la convenzione si risolverà                 |  |
|  | automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato        |  |
|  | comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti”        |  |
|  | concordano sin d’ora che l’U.L.SS. n. 8 sarà legittimata a richiedere la                 |  |
|  | corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e              |  |
|  |                                                                                          |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna        |  |
|  | ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna    |  |
|  | delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del    |  |
|  | rapporto.                                                                               |  |
|  | Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla     |  |
|  | presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da         |  |
|  | comunicarsi con posta certificata PEC.                                                  |  |
|  | <b>Articolo 10 - Foro competente</b>                                                    |  |
|  | Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa            |  |
|  | scaturire dall’esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per             |  |
|  | qualunque controversia derivante della presente convenzione è esclusivamente            |  |
|  | competente il Foro di Vicenza.                                                          |  |
|  | <b>Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo</b>                                  |  |
|  | La presente convenzione:                                                                |  |
|  | - è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2       |  |
|  | della Tariffa Parte II^ allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;                  |  |
|  | - è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26              |  |
|  | ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;                          |  |
|  | - è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma        |  |
|  | del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico |  |
|  | della parte richiedente.                                                                |  |
|  | - viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.      |  |
|  | 241/1990 e s.m.i..                                                                      |  |
|  | <b>Articolo 12 – Norma di rinvio</b>                                                    |  |
|  | Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le       |  |
|  |                                                                                         |  |



[illegible]